

**COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA
TOLMEZZO**

REGOLAMENTO CANILE COMPRENSORIALE

**ANAGRAFE CANINA, DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI
CANI E CATTURA DEI CANI VAGANTI - MISURE NEI CASI DI
RABBIA ACCERTATA O SOSPETTA, VACCINAZIONE
ANTIRABBICA, FUNZIONAMENTO DEL CANILE
COMPRENSORIALE, VIGILANZA SUI CANILI PRIVATI.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D. N.1001 DEL 18-12-95 RAVVISATA
LEGITTIMA DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA
DEL 22-1-96

CAPO I

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE CANINA

Art.1.

In applicazione dei disposti della L. n. 281 del 14-8-1991 e della L.R. n. 39 del 4-9-1990, nonché del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.G.R. n. 0271/Pres. del 5-6-1991), è istituita l'anagrafe canina.

I Comuni provvedono all'organizzazione dell'anagrafe canina secondo le disposizioni delle sopracitate normative, in armonia con il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8-2-1954.

Art.2.

Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina.

All'iscrizione si deve provvedere :

- a) entro il terzo mese di vita dell'animale;
- b) entro trenta giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione degli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale;

Il proprietario o detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) lo smarrimento accidentale del cane;
- b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria;
- c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
- d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- e) la variazione di residenza.

Le modalità per l'iscrizione e per la denuncia degli eventi sopra descritti sono stabilite dal Regolamento di esecuzione.

Art.3.

Il contrassegno di identificazione è apposto di norma con tatuaggio sulla parte interna della coscia destra o con innesto di microchip.

Gli animali che a giudizio motivato del veterinario non possono essere tatuati devono essere identificati mediante contrassegno metallico, da applicarsi saldamente al collare, riportante il codice assegnato costituito dalla sigla della provincia, dal numero d'ordine corrispondente a ciascun Comune e da un numero progressivo.

Sono altresì ritenuti validi i contrassegni applicati agli animali iscritti ai libri genealogici.

Art.4.

E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.

Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

Art.5.

Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V del Regolamento di polizia veterinaria, D.P.R. 320/54, la cattura di animali domestici vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario e di controllo delle nascite.

La cattura è effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

I cani ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasici. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

E' fatto assoluto divieto di cedere i cani, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

CAPO II

A) DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE DEI CANI

Art.6.

Allorché i cani si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere condotti al guinzaglio, oppure essere muniti di idonea museruola.

Per i cani condotti in locali ed in esercizi pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. Quest'ultima dovrà essere confezionata con materiale idoneo e in modo che impedisca al cane di nuocere.

Nei ristoranti e nei bar i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio e potranno ricevere il cibo o la bevanda in recipienti metallici esclusivamente destinati a tale fine.

I cani lasciati a custodia di autoveicoli in sosta, dovranno essere tenuti in modo che la testa non possa oltrepassare i limiti dalla sagoma dell'autoveicolo per non recare danno al pubblico.

Art.7.

Sono esenti dall'uso del guinzaglio o della museruola i cani da guardia esclusivamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, non aperti al pubblico, mentre, in quelli aperti al pubblico, i cani dovranno essere tenuti legati oppure muniti di museruola.

Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi, delle mandrie, e per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art.8.

I cani da caccia quando accompagnano i cacciatori verso i luoghi delle battute e ne ritornano devono sottostare alle norme previste dall'art. 6. Durante la battuta i cacciatori devono assicurare l'immediato richiamo dei cani.

B) CATTURA, RISCATTO, CESSIONI ED ABBATTIMENTO

Art.9.

Il servizio di cattura, custodia, sequestro e cessione dei cani vaganti viene effettuato esclusivamente dal personale del canile comprensoriale mentre la vigilanza e l'assistenza sanitaria sono effettuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli.

Art.10.

Sono catturati e trasportati al canile comprensoriale:

- a) i cani vaganti senza la prescritta museruola;
- b) i cani lasciati liberi o senza museruola in aree private non recintate;
- c) i cani vaganti, sia pure muniti di museruola, durante i periodi in cui è fatto l'obbligo di condurli anche a guinzaglio ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento;
- d) i cani circolanti muniti di museruola non conforme alle caratteristiche di cui al precedente art. 6;
- e) i cani circolanti sprovvisti del tatuaggio (art.2, L. 281/91) o del microchip.

Per i casi contemplati dalle lettere b), c), d), e) l'incaricato del canile e la guardia municipale potranno limitarsi all'accertamento dell'infrazione, contestando la relativa contravvenzione ai proprietari o detentori, ove siano presenti al momento della cattura.

Art.11.

I cani catturati sono custoditi al canile comprensoriale per giorni sessanta (iniziando dal giorno successivo alla cattura), trascorsi i quali, senza che vengano reclamati dai rispettivi proprietari, possono essere ceduti a privati che li richiedano, ove però non ostino ragioni sanitarie (artt. 86 - 87 - 91 D.P.R. 320/54) di ordine pubblico o di pericolo per l'incolumità delle persone.

Art.12.

Il riscatto dei cani è sempre possibile quando non vi si oppongano misure sanitarie, come precisato al precedente art. 11 (Circolare Ministeriale n. 33 del 12-8-1993).

Esso viene effettuato presso il canile comprensoriale nelle ore stabilite (e non prima del giorno successivo alla cattura) alle seguenti condizioni:

- a) che sia dimostrato l'adempimento degli obblighi previsti dall'art.3, L.R. 39/90 (iscrizione all'anagrafe canina);
- b) che venga presentata quietanza del pagamento relativo alle ammende previste per eventuali contravvenzioni nella misura stabilita dall'art. 14 della L.R. 39/90;
- c) che venga inoltre presentata quietanza del pagamento relativo all'ammenda stabilita per il servizio di accalappiamento e mantenimento giornaliero degli animali ospitati (ai sensi della deliberazione CMC n. 220 del 25-3-1996);

Art.13.

All'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni di cui sopra provvedono i Comuni secondo le modalità previste dalla L.R. 1/84, art. 2, comma 1, punto 3).

I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devolute ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture e servizi dell'anagrafe canina (art. 15, L.R. 39/90).

Art.14.

I cani che risultino clinicamente sospetti di rabbia o morsicati da animale rabbido,

sospetto di esserlo o comunque rimasto sconosciuto, non possono essere riscattati entro i sessanta giorni previsti, ma debbono sottostare alle disposizioni stabilite dall'art.87 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art.15.

L'eventuale prezzo di cessione ai privati per i cani catturati e non riscattati dai rispettivi proprietari, salvo i casi previsti dagli articoli 86, 87 e 90 del regolamento di polizia veterinaria, viene stabilito dal veterinario incaricato della vigilanza sul canile in base alla valutazione che tenga conto della razza, dell'età e delle condizioni generali dell'animale.

Art.16.

I privati debbono fare la relativa richiesta su apposito modulo, dichiarando di accettare le condizioni in base alle quali viene fatta la cessione.

Art.17.

La consegna dei cani ceduti a privati viene effettuata presso il canile, nei giorni e nelle ore fissate.

Art.18.

I cani riscattati e quelli ceduti a privati, non possono uscire dal canile se non muniti di museruola o condotti al guinzaglio.

Possono essere dispensati dalle suddette cautele i cani che vengono trasportati con veicolo chiuso.

Art.19.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la salute degli animali che, per qualsiasi ragione, vengono trattenuti nel canile e per quelli che vengono riscattati o ceduti a privati.

CAPO III

MISURE DA ADOTTARSI NEI CASI DI RABBIA ACCERTATA O SOSPETTA.

Art.20.

I medici, i pronto soccorsi, gli ospedali, le cliniche ecc. a norma dell'art. 254 del T.U.LL.SS. sono tenuti a denunciare, con la massima sollecitudine, al Settore Igiene Pubblica ogni caso accertato o sospetto di rabbia nell'uomo e ogni caso di morsicatura dell'uomo da parte di cane o altro animale.

Il Settore Igiene Pubblica, oltre all'attuazione di provvedimenti di propria competenza, deve provvedere a dare tempestiva comunicazione di tali denunce al Settore veterinario.

Art.21.

I cani, gatti e tutti gli altri animali domestici di specie recettiva alla rabbia, morsicatori di persone o di altri animali, devono essere isolati e tenuti in osservazione **per dieci giorni**.

L'isolamento si effettuerà presso il canile comprensoriale nel reparto contumaciale.

Art.22.

Il settore veterinario può autorizzare l'osservazione a domicilio dell'animale

morsicatore, quando il possessore ne faccia espressa richiesta e allorché non sussistano circostanze epizootologicamente rilevanti (art. 86 regolamento di polizia veterinaria).

In casi di osservazione a domicilio l'interessato deve formalmente dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere derivato per la vigilanza da parte di un veterinario dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli".

Art.23.

Devono sottostare all'osservazione prevista dall'art. 21 i cani, i gatti e gli animali d'altra specie che, pur non avendo morsicato, presentano sintomi di infezione rabida, i cani, i gatti e gli altri animali di piccola taglia saranno isolati presso il canile comprensoriale, quelli di grossa taglia presso una stalla contumaciale.

Gli animali che presentano tali sintomi saranno mantenuti in vita, al fine di permettere la formulazione della diagnosi, semprechè non rappresentino pericolo e siano mantenuti in condizione di non nuocere.

Art.24.

Gli animali tenuti in osservazione non potranno in alcun caso essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Art.25.

Il Sindaco su parere del Settore Veterinario ordina l'immediato abbattimento degli animali riconosciuti infetti da rabbia.

Art.26.

Gli animali venuti meno o uccisi durante il periodo di osservazione devono essere sottoposti agli accertamenti diagnostici di laboratorio presso l'Istituto Zooprofilattico di Padova.

Gli animali morti di rabbia non possono essere scuoiati e devono essere distrutti mediante incenerimento o infossamento.

Il locale in cui era isolato un animale riconosciuto rabido o morto per tale malattia, dovrà essere sottoposto ad appropriata disinfezione.

Art.27.

I cani e i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido, fuggito o rimasto ignoto, devono essere immediatamente soppressi, previa ordinanza del sindaco, ad esclusione di quegli animali che avendo a loro volta morsicato persone o altri animali, dovranno sottostare al prescritto periodo di osservazione di almeno dieci giorni prima di essere abbattuti.

Qualora il possessore ne faccia espressa richiesta l'animale anziché essere soppresso può essere tenuto sotto sequestro in osservazione presso il Canile Comprensoriale, in condizioni di non poter nuocere, per il periodo di sei mesi. Le relative spese saranno a carico del possessore dell'animale.

Il predetto periodo di osservazione è ridotto a mesi due qualora l'animale si trovi in stato di protezione antirabica vaccinale pre-contagio, a mesi tre quando si proceda a vaccinazione antirabica dell'animale post-contagio, entro cinque giorni dal sofferto contagio per ferite alla testa ed entro sette giorni per ferite in altra parte del corpo.

Qualora l'animale morsicatore di cani, gatti o animali di altra specie sia risultato sano nel prescritto periodo di osservazione di almeno 10 giorni, gli animali

morsicati saranno anch'essi prosciolti dal sequestro sanitario.

Art.28.

I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con l'osservanza delle norme degli articoli 14 e 15 del vigente regolamento di polizia veterinaria, durante il periodo di osservazione a condizione che lo spostamento avvenga entro sette giorni dall'avvenuta morsicatura.

Art.29.

Nel caso che il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso durante il periodo di osservazione, si dovranno applicare le misure previste dal 2° e 3° comma dell'art.26.

Art.30.

Qualora equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini vengano morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti dovranno sottostare ad un periodo di osservazione di mesi quattro.

Durante tale periodo gli equini ed i bovini potranno essere adibiti al lavoro purché posti in condizioni di non nuocere alle persone.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione potrà essere destinato al consumo soltanto previo idoneo trattamento termico.

Gli animali in osservazione potranno essere spostati solo previa autorizzazione del Sindaco da concedersi per imprescindibili esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione qualora questa avvenga entro cinque giorni dalla data della morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo venga abbattuto o muoia dopo il quinto giorno, dovrà essere infossato senza eseguire operazioni cruenti. I locali dovranno essere accuratamente disinfettati e la paglia, i foraggi ed altro materiale inquinato dovranno essere distrutti mediante combustione.

Art.31.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

Art.32.

Qualora nel territorio del Comune sia stato accertato uno o più casi di rabbia oppure il transito di un cane, il Sindaco emanerà ordinanza per l'applicazione, oltre che delle disposizioni stabilite dai precedenti articoli, anche delle seguenti misure:

- a) per la durata di sessanta giorni tutti i cani dovranno essere condotti sempre muniti di museruola e di guinzaglio, i cani accalappiati verranno restituiti ai possessori solo se avranno subito presso il canile comprensoriale con esito favorevole il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a mesi due qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dall'art. 27;
- b) i possessori di cani dovranno segnalare immediatamente al Settore Veterinario l'eventuale fuga dei loro animali ed il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa indurre al sospetto della malattia (cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazione di paresi o paralisi, impossibilità alla deglutizione, ecc.).

CAPO IV

A) FUNZIONAMENTO DEL CANILE COMPRESORIALE

Art.33.

Un veterinario delegato dal Capo Settore Veterinario sarà addetto al canile e avrà compito della vigilanza igienico-sanitaria atta ad assicurare il complesso servizio del settore della profilassi antirabica, avvalendosi anche del personale responsabile della gestione.

Il veterinario addetto al canile dipende direttamente dal veterinario responsabile del Settore, al quale riferisce sull'andamento del servizio e ha l'obbligo di:

- a) regolare e disciplinare il servizio di cattura tenendo conto del personale e degli automezzi disponibili e che lo stesso avvenga su richiesta dei Comuni o per particolari casi urgenti;
- b) vigilare affinché le operazioni di cattura, il trasporto ed il ricovero degli animali catturati siano compiuti, non solo con ogni possibile diligenza ma anche in modo che gli animali non abbiano a ricevere danni o maltrattamenti e che durante la loro permanenza al canile siano convenientemente custoditi;
- c) controllare la perfetta tenuta del Registro dei cani e l'aggiornamento dello schedario, nonché l'esatta registrazione degli animali, particolarmente per quanto riguarda i dati segnaletici sia all'atto della loro entrata, che della loro uscita;
- d) controllare personalmente l'esattezza dell'elenco dei cani e dei gatti da sopprimere, presenziando alle operazioni di soppressione affinché vengano compiute nel modo più rapido e senza inutili e prolungate sofferenze;
- e) adempiere a tutti gli obblighi di cui agli artt. 21-23-26 e 27 del presente Regolamento nei confronti degli animali in osservazione con sequestro di rigore;
- f) assicurarsi che la razione alimentare giornaliera corrisponda a quella prevista e venga somministrata agli animali nelle ore stabilite;
- g) accertarsi che il personale esegua periodicamente e con ogni diligenza tutte le operazioni di pulizia e disinfezione, in modo che le condizioni igieniche del canile risultino sempre soddisfacenti;
- h) proporre al Capo Settore i provvedimenti necessari non solo in caso di manifestazione di rabbia tra gli animali ricoverati in conformità della vigente legislazione sanitaria, ma anche in riferimento all'insorgenza di altre malattie trasmissibili e a tutto quanto possa concorrere a migliorare il servizio;
- i) vigilare sulla salute dei cani ricoverati;
- l) effettuare il controllo sanitario di quegli animali morsicatori che ai sensi dell'art.22 del presente Regolamento sono stati autorizzati all'osservazione a domicilio;
- m) eseguire accertamenti sui cani sospetti di malattia trasmissibile all'uomo, ai fini diagnostici e profilattici;
- n) vigilare ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento di polizia veterinaria, sui canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento.

Art.34.

Tutta la parte amministrativa è regolata dagli accordi pattuiti tra la Comunità

Montana della Carnia e il gestore del canile.

Il gestore ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico del movimento degli animali, da sottoporre giornalmente al controllo del veterinario addetto al canile;
- b) collaborare con il veterinario addetto per tutte le operazioni inerenti agli obblighi di legge.

Art.35.

La custodia del canile è affidata dalla Comunità Montana della Carnia ad un gerente che garantisca il seguente orario:

LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 8,00 alle ore 12,00 apertura al pubblico;

GIOVEDI' e SABATO chiuso al pubblico per lavori di lavaggio, disinfezione ed eventuali riparazioni.

Art.36.

Il gestore del canile ha l'obbligo di curare:

- a) la pulizia dei locali interni ed esterni con particolare riguardo ai giacigli, osservando le norme impartite dal veterinario addetto circa le periodiche disinfezioni e le sterilizzazioni agli attrezzi e dei recipienti usati per la somministrazione del cibo e dell'abbeverata;
- b) di confezionare e somministrare le razioni alimentari agli animali ricoverati, secondo le disposizioni del veterinario responsabile;
- c) di vigilare che l'accesso al canile da parte del pubblico avvenga nelle ore e secondo le norme stabilite dal veterinario responsabile;
- d) di evitare che i visitatori abbiano diretto contatto con gli animali ricoverati, specialmente con quelli in osservazione per sospetto di rabbia o in isolamento per malattie trasmissibili.

B) SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI

Art.37.

Ai fini dell'organizzazione, il servizio di cattura è determinato dalle chiamate dei Comuni convenzionati con la Comunità Montana della Carnia.

Art.38.

Il servizio di cattura dei cani in carenza di cinovigili viene effettuato dal personale incaricato più un vigile comunale o vigile sanitario.

Art.39.

Il servizio di accalappiamento esegue anche la cattura dei gatti limitatamente ai casi previsti dagli artt. 21-23 e 27 del presente Regolamento (gatti che hanno morsicato, graffiato persone o animali, gatti morsicati da animale riconosciuto rabido, fuggito o rimasto ignoto).

Nel caso di gatti che siano oggetto di reclamo per fondati motivi di natura igienico-sanitaria (richiesta ufficiale del Sindaco), l'Ufficio veterinario del canile fornirà, a coloro che ne avranno fatto richiesta, apposite gabbiette trappola.

Alla cattura degli animali debbono provvedere gli interessati i quali rispondono personalmente verso gli eventuali proprietari dei gatti. L'Ufficio veterinario del

canile curerà il successivo trasporto al canile comprensoriale.

Art.40.

Qualora sia impossibile effettuare la cattura con il normale sistema del laccio dei cani vaganti, ritenuto pericolosi, il veterinario addetto può autorizzare l'uso della cerbottana per narcosi a distanza.

Tale intervento dovrà essere effettuato da personale riconosciuto idoneo all'uso di tali armi in casi particolari e con l'assistenza di rappresentanti della Forza Pubblica (agenti di P.S. o Carabinieri) e del veterinario.

C) ATTIVITA' COLLATERALI

Art.41.

I veterinari e il personale incaricato devono collaborare a tutte le eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli e dei Comuni per la profilassi delle malattie trasmissibili da cani e gatti all'uomo.

Art.42.

Presso il canile funziona il servizio per il recupero dei piccoli animali morti.

Tale servizio provvede alla raccolta di animali morti di piccola taglia (cani, gatti, uccelli ecc.) presso il domicilio dei proprietari o possessori, gli ambulatori, i canili e, inoltre, per quegli animali segnalati giacenti sul suolo pubblico, compatibilmente con la disponibilità del personale.

Può anche essere assegnata a questo servizio la cattura dei gatti morsicatori o graffiatori quando sia necessario il loro trasferimento presso il canile per il prescritto periodo di osservazione.

Art.43.

E' facoltà dell'Amministrazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 Alto Friuli di autorizzare il funzionamento di un reparto, nettamente separato, per la custodia temporanea di cani privati che ne facciano richiesta.

Per tale servizio il detentore del cane pagherà al gestore una quota giornaliera di mantenimento.

Art.44.

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i canili gestiti da privati o da Enti a scopo di allevamento, di ricovero, di commercio o di addestramento.

L'attivazione di tali impianti è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, previo nullaosta del responsabile del Settore Veterinario, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni sopra indicate debbono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento.

Art.45.

La vigilanza veterinaria si eserciterà anche sull'alimentazione degli animali recuperati nei canili privati e particolarmente sulle carni, sui residui della macellazione, di latteria e di cucina.

Le carni e i residui della macellazione saranno somministrati previa cottura o denaturazione anche al fine di evitare che possano essere utilizzati abusivamente

per l'alimentazione dell'uomo . I residui di cucina dovranno essere sottoposti a nuova cottura.

Il latte ed il siero di latte dovranno essere somministrati previa bollitura.

D) NORME PER CANILI PRIVATI

Art.46.

I canili di cui agli articoli precedenti, dovranno tenere un registro sul quale dovranno essere riportati i dati segnaletici e anagrafici dei cani ricoverati, il nome e l'indirizzo di chi eventualmente acquista o ritira il cane.

All'atto dell'ingresso nel canile a ciascun cane in mancanza di tatuaggio verrà applicata una marca e riportata sul registro corrispondenza ai dati del cane stesso.

Il registro dovrà essere tenuto aggiornato e dovrà essere messo a disposizione dei veterinari competenti per territorio o dei vigili sanitari in occasione dei controlli che questi effettueranno per rilevare le condizioni igieniche dei locali e degli impianti e lo stato di salute dei cani ricoverati.

Ogni qualvolta uno o più cani vengano ceduti a privati, a società od Enti, il gestore del canile dovrà comunicare all'Ufficio anagrafe canina dei Comuni il nome e l'indirizzo del nuovo possessore.

Ogni caso di morte o di soppressione dei cani ricoverati in canili privati dovrà essere segnalato all'Ufficio del canile pubblico il quale provvederà al ritiro dell'animale.

Inoltre presso gli ambulatori veterinari, le cliniche ed i canili deve essere tenuto un registro sul quale il veterinario responsabile riporterà il giorno della soppressione o della morte di ciascun cane, il numero del tatuaggio nonché i relativi dati segnaletici.